



## COMUNICATO N.162/DIV – 7 FEBBRAIO 2023

162/479

### CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

#### GARE DEL 4, 5 E 6 FEBBRAIO 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 4, 5 e 6 Febbraio 2023

#### 7^ Giornata Ritorno

##### GIRONE A

ARZIGNANO V.	PORDENONE
JUVENTUS NEXT GEN	PIACENZA
MANTOVA	VIRTUS VERONA
NOVARA	ALBINOLEFFE
PADOVA	PERGOLETTESE
PRO PATRIA	L.R. VICENZA
PRO VERCELLI	FERALPISALÒ
RENATE	TRENTO
SANGIULIANO	LECCO
TRIESTINA	PRO SESTO

##### GIRONE B

ANCONA	REGGIANA	2-1
CARRARESE	AQUILA MONTEVARCHI	1-0
CESENA	SIENA	4-0
FIORENZUOLA	OLBIA	0-1
PONTEREDERA	ALESSANDRIA	2-0
RECANATESE	IMOLESE	0-0
RIMINI	GUBBIO	0-1
S. DONATO TAVARNELLE	VIS PESARO	1-1
TORRES	LUCCHESE	1-1
VIRTUS ENTELLA	FERMANA	2-0

##### GIRONE C

ACR MESSINA	AUDACE CERIGNOLA	0-1
AVELLINO	CROTONE	3-1
CATANZARO	FIDELIS ANDRIA	4-0
FOGGIA	GELBISON	1-1
PESCARA	POTENZA	5-0
PICERNO	JUVE STABIA	1-0
TARANTO	LATINA	1-0
TURRIS	MONTEROSI TUSCIA	2-0
VIRTUS FRANCAVILLA	GIUGLIANO	4-1
VITERBESE	MONOPOLI	2-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 6 e 7 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

## **GARE DEL 4, 5 E 6 FEBBRAIO 2023**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CESENA, FOGGIA, GUBBIO, FIDELIS ANDRIA, LECCO, TRENTO e TRIESTINA e hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### **GARA VIRTUS FRANCAVILLA – GIUGLIANO DEL 5.02.2023**

Il Giudice Sportivo,

con riferimento alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi delle due società, fatta eccezione per le decisioni già adottate nel presente Comunicato, chiede alla Procura Federale di effettuare i seguenti approfondimenti:

- accerti, ove possibile, i motivi dell'esposizione nel Settore Ospiti di uno striscione riconducibile ad un'altra tifoseria, con la conseguente, eventuale, presenza di tifosi di altre Società nel predetto Settore;
- accerti, nel modo più puntuale possibile, i comportamenti rispettivamente tenuti dalle due tifoserie, o comunque da eventuali tifoserie di altre Società, anche sotto il profilo cronologico;
- individui il Settore nel quale assistono alle gare i tifosi della Società ospitata presenti alla gara in questione nel Settore dal quale sono stati lanciati i due seggiolini e le aste delle bandiere;
- accerti e riferisca quanto altro utile ai fini del decidere.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

€ 3000

**CATANZARO** per avere i suoi sostenitori (numero 10 su 1283 unità), posizionati nel Settore Distinti, intonato, più volte, alla fine del primo tempo, mentre le Squadre rientravano negli spogliatoi, un coro espressione di discriminazione comportante, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria, cori privi del requisito della dimensione previsto dall'art. 28 C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 2000

### **CROTONE**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco, un fumogeno, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, dall'11° minuto del primo tempo, per circa tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U. 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ai sensi dell'art. 28 C.G.S.;

C) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti, al 44° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito del lancio di cui al capo A), che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1000

### **RIMINI**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 29° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, precisamente sulla pista d'atletica;

B) per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Est intonato cori oltraggiosi:

1. al 9° minuto, ripetuto nove volte, nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria;

2. al 48° minuto, ripetuto tre volte, nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria che si trovava a terra dopo essersi infortunato in uno scontro di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell'esplosione di cui al capo A) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800

### **L.R. VICENZA**

A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato i servizi igienici loro riservati;

B) per avere, al termine del primo tempo, una persona non identificata ma riconducibile alla Società, fatto accesso negli spogliatoi a questa riservati e sbattuto con violenza la porta di ingresso dello stesso, causando la rottura di un vetro della finestra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., supplemento r.c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 800

**OLBIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Ospiti, integranti

pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco:

1 - al 54° minuto circa, un bicchiere di plastica semipieno e il contenuto di due bottigliette di acqua in direzione dei raccattapalle, senza conseguenze;

2 - al 79° minuto circa, una bottiglietta semipiena e un bicchiere di plastica contenente liquido, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 **GIUGLIANO** per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

€ 300 **CARRARESE** per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore di Gradinata (circa cento su settecento), intonato al 22° minuto del primo tempo, per quattro volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 **FOGGIA** per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, al 47° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti dell'Arbitro.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 **LECCO** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto all'interno della Tribuna del Settore Ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200 **POTENZA** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

- € 200      **REGGIANA** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato due seggiolini all'interno del Settore Ospiti.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 200      **TRIESTINA** per avere circa settecento sostenitori, dei circa ottocento presenti nella Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 3° minuto del primo tempo e al 70° minuto del secondo tempo, per due volte in entrambe le occasioni.  
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed.).

### **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 FEBBRAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA**

LIVI ANGELO (AQUILA MONTEVARCHI)  
per avere, al 47° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro entrando sul terreno di gioco e proferendo ripetutamente al suo indirizzo epiteti offensivi e per avere pronunciato, nell'occasione, anche espressioni blasfeme.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **14 FEBBRAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA**

GIACOMINI MAURO (TRIESTINA)  
per avere, all'11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica, per dissentire nei confronti di una sua decisione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

GIORNI DIEGO (AQUILAMONTEVARCHI)  
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei confronti di una sua decisione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENSO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **21 FEBBRAIO 2023**

VINCENZO GRECO (PICERNO)

A) per avere, nell'intervallo tra il primo e secondo tempo, fatto accesso nella Zona 1, nonostante non fosse inserito in distinta, ed essersi ivi trattenuto rivolgendo, prima ad un calciatore avversario e poi ad un addetto magazzino della Società avversaria, frasi irrilevanti;

B) per avere, a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, nuovamente fatto accesso nella predetta zona.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA)  
MIGNEMI DAVIDE CARMELO (GUBBIO)  
CASELLA ALEX (PRO VERCELLI)

### **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GAUTIERI CARMINE (SANGIULIANO)

A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;

B) una giornata di squalifica per essersi, a seguito del provvedimento di espulsione, posizionato sulla scalinata più esterna della Tribuna Centrale e, da tale posizione, aver continuato ad interloquire con il Sig. MORGINE FRANCESCO preparatore Atletico che faceva da tramite per comunicare con l'Allenatore in seconda Sig. BOTTONI EMANUELE, e per aver fornito verbalmente più volte indicazioni tecniche ai propri calciatori.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. proc. fed.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA**

PORCU SERGIO (VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria, in quanto si alzava dalla panchina proferendo parole irrispettose nei suoi confronti.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

VOLPE GENNARO (VIRTUS ENTELLA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FOSCHI LUCIANO (LECCO)

PACI MASSIMO (PRO VERCELLI)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

GALLO FABIO (FOGGIA)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

BARESI ALESSIO (REGGIANA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

DE SIMONE DOMENICO (GUBBIO)  
SOTTILI STEFANO (TORRES)

**COLLABORATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA**

ROCCHI MARCO (MONTEROSI TUSCIA)  
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della Squadra avversaria, si alzava dalla panchina aggiuntiva pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti per dissentire verso una decisione dell'assistente medesimo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ROCCHI GABRIELE (POTENZA)

A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;

B) una giornata di squalifica per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa e minacciosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n.1, in particolare: dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre usciva dal terreno di gioco, si avvicinava con fare minaccioso all'Assistente Arbitrale ponendo il proprio viso a distanza di pochi centimetri dal suo e pronunciando nei suoi confronti frasi irriuardose; nell'occasione, pronunciava anche espressioni blasfeme.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (supplemento r. a.a., r. proc. fed., r.c.c.).

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LEGATI ELIA (FERALPISALO')

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriuardoso nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando nei suoi confronti frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a., calciatore sostituito).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

BORGHINI DIEGO	(ALBINOLEFFE)
MUSSIS FRANCO GABRIEL	(AQUILA MONTEVARCHI)
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL	(AUDACE CERIGNOLA)
TITO FABIO	(AVELLINO)
MERLETTI TOMMASO	(LUCCHESI)
MALLAMO ANDREA	(ACR MESSINA)
ROCCHI GABRIELE	(POTENZA)
HRISTOV ANDREA ROSENOV	(REGGIANA)
MELI MARCO	(SIENA)
MASI ALBERTO	(TRIESTINA)
NALINI ANDREA	(VIRTUS VERONA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA)  
per avere, al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 1, pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

DI NOIA GIOVANNI	(FOGGIA)
MERCATI ALESSANDRO	(CARRARESE)
DE ROSE FRANCESCO	(CESENA)
MARTINELLI RICCARDO	(PONTEDERA)
COSENZA FRANCESCO	(PIACENZA)
CORRADI MATTIA	(PRO SESTO)
GORI MIRKO	(TRIESTINA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

AMATUCCI FRANCESCO	(AQUILA MONTEVARCHI)
GIORDANI GIULIO	(AQUILA MONTEVARCHI)
COSTA FILIPPO	(FOGGIA)
MUSTACCHIO MATTIA	(CESENA)
CHIRICO' COSIMO	(CROTONE)
ROMEO FEDERICO	(FERMANA)
DALMAZZI ALESSANDRO	(FIDELIS ANDRIA)
PORTANOVA DENIS	(GUBBIO)
D'AURIA GIANLUCA	(IMOLESE)
ZAMMARINI ROBERTO	(PORDENONE)
KABASHI ELVIS	(REGGIANA)
BONAVOLONTA' ANGELO	(TORRES)
PELLIZZER MICHELE	(VIRTUS ENTELLA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)**

LAARIBI MOHAMED (POTENZA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

CURRARINO MICHELE (FIORENZUOLA)  
PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)  
SANNIPOLI DANIEL (LATINA)  
PERSIA ANGELO (PIACENZA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MARCHEGIANI GABRIELE (TRENTO)  
GELLI JACOPO (ALBINOLEFFE)  
BELCASTRO LUCA (ARZIGNANO V.)  
BOTTA MANUEL (AUDACE CERIGNOLA)  
NDRECKA ANGELO (PRO PATRIA)  
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)  
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (FOGGIA)  
BIANCONI ALESSANDRO (LECCO)  
CRETELLA CARMINE (PADOVA)  
CRESCENZI ALESSANDRO (PESCARA)  
CUPPONE LUIGI (PESCARA)  
PITTARELLO FILIPPO MARIA (FERALPISALO')  
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (FERMANA)  
DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)  
GOMEZ OUSMAN (GIUGLIANO)  
MASELLI SERGIO (JUVE STABIA)  
DE SANTIS EROS (LATINA)  
VERSIENTI LEANDRO (ACR MESSINA)  
GIANNOTTI PASQUALE (MONOPOLI)  
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)  
RAGATZU DANIELE (OLBIA)  
FORESTA GIOVANNI (RECANATESE)  
CIGARINI LUCA (REGGIANA)  
MARCHI PAOLO (SANGIULIANO)  
DIABY ABOUBAKAR (TARANTO)  
CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

**AMMONIZIONE (XI INFR)**

BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO')  
IERARDI MARIO (L.R. VICENZA)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)  
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)  
PANELLI TOMMASO (RIMINI)  
ZANON SIMONE (SANGIULIANO)

DIAKITE ADAMA  
RADA ARMAND  
MONTEAGUDO JUAN CRUZ

(TORRES)  
(VIRTUS ENTELLA)  
(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

GATTO EMANUELE  
VEZZONI FRANCO ORLANDO  
GUIDI MATTEO  
PILATI ALESSANDRO  
IDDA RICCARDO  
MENDES MURILO OTAVIO  
RICCI MANUEL  
CARISSONI LORENZO  
VERGARA ANTONIO  
LUCIANI ALESSIO  
BALDASSIN LUCA  
SANTINI CLAUDIO  
ANTONELLI NICOLO'  
AUCELLI CHRISTIAN  
MUNGO DOMENICO

(ANCONA)  
(PRO PATRIA)  
(PONTEDERA)  
(FERALPISALO')  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(JUVE STABIA)  
(LATINA)  
(PRO VERCELLI)  
(REGGIANA)  
(RENATE)  
(RIMINI)  
(TORRES)  
(VIS PESARO)  
(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

DE CRISTOFARO ANTONIO  
GALLO ANDREA  
QUAINI ALESSANDRO  
ARENA ALESSANDRO  
BULEVARDI DANILO  
BRUZZANITI GIOVANNI  
CARILLO LUIGI  
ARTIOLI FEDERICO  
GIRASOLE DOMENICO  
PERROTTA MARCO  
EVANGELISTI NICOLO'  
ROMANO ANTONIO  
LOLLO LORENZO  
CONTESSA SERGIO  
MANIERO RICCARDO  
PASINI NICOLA  
SANDON THOMAS  
LONARDI LORENZO  
SEMENZATO DANIEL

(PICERNO)  
(PICERNO)  
(FIORENZUOLA)  
(GUBBIO)  
(GUBBIO)  
(LUCCHESI)  
(NOVARA)  
(PERGOLETTESE)  
(POTENZA)  
(PRO VERCELLI)  
(TARANTO)  
(TARANTO)  
(TRIESTINA)  
(TURRIS)  
(TURRIS)  
(L.R. VICENZA)  
(L.R. VICENZA)  
(VIRTUS VERONA)  
(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

GIUSTI ANDREA  
RICCIARDI MANUEL  
DELLI CARRI FILIPPO  
BONFANTI GIOVANNI  
GKERTSOS ANDREAS

(AQUILA MONTEVARCHI)  
(AVELLINO)  
(PADOVA)  
(PONTEDERA)  
(FERMANA)

INFANTINO SAVERIANO  
SAVINI GIORGIO  
POLI FABRIZIO  
CERESOLI ANDREA  
BERTO GABRIELE  
PINTO GIOVANNI  
LIPANI IACOPO  
SANTORO SALVATORE  
VUTHAJ DARDAN  
RAMOS BORGES EMERSON  
MAZZARANI ANDREA  
DELI FRANCESCO  
BOVOLON EDOARDO  
FALL MBARICK  
SALZANO ANIELLO  
BOCCADAMO ANTONIO  
ROSSETTI SIMONE  
VALDIFIORI MIRKO  
JALLOW SULAYMAN

(GELBISON)  
(GELBISON)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(MANTOVA)  
(ACR MESSINA)  
(MONOPOLI)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(NOVARA)  
(OLBIA)  
(PERGOLETTESE)  
(PORDENONE)  
(S. DONATO TAVARNELLE)  
(SANGIULIANO)  
(SANGIULIANO)  
(TARANTO)  
(TARANTO)  
(VIS PESARO)  
(VITERBESE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

PIU ALESSANDRO  
IACOPONI DANIELE  
D'URSI EUGENIO  
GERMINARIO GIANLUCA  
BERGONZI FEDERICO  
SERENI MARCELLO  
SASSI JACOPO  
EGUELFY FABIO  
CRESPI GIAN MARCO  
PANICO GIUSEPPE ANTONI  
VETTOREL THOMAS  
GIORDANI PIETRO  
GUADAGNI GIUSEPPE  
COLOMBINI LORENZO  
LAVERONE LORENZO  
CAPUTO GIORGIO  
BANFI EMANUELE  
BORRA DANIELE  
MOROSINI LEONARDO  
CASAROTTO MATTEO  
TURRA MATTIA

(PRO PATRIA)  
(FOGGIA)  
(CROTONE)  
(PESCARA)  
(FERALPISALO')  
(FIORENZUOLA)  
(GIUGLIANO)  
(IMOLESE)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(LUCCHESE)  
(MONOPOLI)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(RECANATESE)  
(RENATE)  
(RIMINI)  
(TARANTO)  
(VIRTUS ENTELLA)  
(VIRTUS ENTELLA)  
(VIRTUS ENTELLA)  
(VIRTUS VERONA)  
(VIRTUS VERONA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

ATTYS CHRISTOPHER  
DESPLANCHES SEBASTIANO  
PICCOLI MARCO  
MAZZOCCO DAVIDE  
GONNELLI LORENZO

(TRENTO)  
(TRENTO)  
(ALBINOLEFFE)  
(AVELLINO)  
(PICERNO)

PONTISSO SIMONE  
BUTIC KARLO  
EKUBAN JOSEPH ANSAH  
SALANDRIA FRANCESCO  
ANATRELLA DARIO  
BANI CRISTIANO  
FABBRINI DIEGO  
ACCARDI ANDREA  
D'AMICO FELICE  
RIZZO NICHOLAS  
GRANDI MATTEO  
DEVETAK MLADEN

(CATANZARO)  
(FERALPISALO')  
(FIDELIS ANDRIA)  
(FIDELIS ANDRIA)  
(GELBISON)  
(IMOLESE)  
(LUCCHESI)  
(PIACENZA)  
(PRO SESTO)  
(PRO VERCELLI)  
(SANGIULIANO)  
(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze il 7 Febbraio 2023**

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
(Marcel Vulpis)